

**Banco di Credito P.Azzoaglio S.p.A.**  
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE  
SU SERVIZI DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI

**PREMESSA**

Il Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A., a seguito della ed in esecuzione della nuova Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID)<sup>1</sup> è tenuto, a norma di legge, a informarla in modo esauriente circa le modifiche introdotte dalla citata normativa. Le nuove norme, aventi decorrenza 1° novembre 2007, stabilite dalla Direttiva sono state recepite nel nostro Ordinamento dal d. lgs. del 17 settembre 2007, n. 164 e disciplinate nei Regolamenti attuativi della Consob e di Banca d'Italia (di seguito "normativa di riferimento").

Con la finalità di offrirLe una sintesi dei principi essenziali statuiti dalla Direttiva MiFID, abbiamo redatto a Suo uso un riassunto dei cambiamenti per Lei più significativi. Le innovazioni sostanziali introdotte dalla Direttiva riguardano in particolare:

- **La classificazione della Clientela:** il Banco comunicherà al Cliente il livello di classificazione attribuito (Cliente al dettaglio, Cliente professionale, Controparte qualificata). Per aumentare il livello di protezione degli investitori, infatti, la Direttiva prevede obblighi, anche informativi, aggiuntivi per le banche e le altre imprese di investimento. A tal fine sarà importante identificare chiaramente i Suoi requisiti di investimento, dandoLe l'opportunità di definire i relativi obiettivi, indicando anche la Sua esperienza con l'assistenza del personale del Banco, che sarà lieto di assisterLa fornendoLe tutta l'informativa necessaria.
- **La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini:** definisce i principi adottati dal Banco per la ricerca, nella trasmissione ed esecuzione degli ordini riguardanti strumenti finanziari per i propri Clienti, delle "condizioni più favorevoli". Con l'entrata in vigore della nuova normativa, è previsto che il Banco fornisca ai propri Clienti le informazioni relative alle politiche di esecuzione e trasmissione degli ordini adottate e che ciascun Cliente fornisca il proprio consenso su tali politiche preliminarmente alla disposizione/esecuzione degli ordini.
- **La policy in materia di Conflitto di Interessi:** definisce una serie di principi volti a tutelare il Cliente. Detta policy definisce come il Banco si comporterà in caso di conflitti di interesse che si dovessero riscontrare nell'ambito dell'esecuzione degli ordini di investimento. Le nuove norme prevedono che il Banco fornisca ai propri Clienti, anche in forma sintetica, le informazioni relative alla policy sul conflitto di interessi adottata, in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali del Banco e dei suoi Clienti.

Di seguito il Banco Le fornisce informazioni utili per una migliore conoscenza del Banco stesso come impresa di investimento autorizzata alla prestazione di servizi e di attività di investimento e delle modalità di svolgimento degli stessi.

**INFORMAZIONI GENERALI SUL BANCO**

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

**Sede legale:** 12073 Ceva, VIA A. Doria, 17, tel. + 39 – 0174 7241, fax +39 – 0174 722202

**E-mail :** [posta@azzoaglio.it](mailto:posta@azzoaglio.it); **sito internet:** [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it)

Iscritta al n. 1717/8 dell'Albo delle Banche - numero di iscrizione al registro società n. 520 Tribunale Mondovì – Cod. Fiscale e Partiva Iva 00166050047 - codice ABI 3425.

---

<sup>1</sup> DIRETTIVA 2004/39/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, DIRETTIVA 2006/73/CE DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. REGOLAMENTO (CE) N. 1287/2006 DELLA COMMISSIONE, DEL 10 AGOSTO 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva.

## **AUTORITÀ REGOLAMENTARE**

La Banca d'Italia ha autorizzato il Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A. all'esercizio dei servizi d'investimento ai sensi del d.lgs 415/96. I servizi d'investimento a cui il Banco risulta attualmente autorizzato sono:

1. negoziazione per conto proprio;
2. sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
3. collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
4. esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini;
5. gestione di portafogli.

Ai sensi del d.lgs. 164/2007 (art.19, comma 8 "Disposizioni transitorie e finali") essendo il Banco autorizzato alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intende autorizzato anche alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

Sito internet: [www. Bancaditalia.it](http://www.Bancaditalia.it)

## **LINGUA DEI CONTRATTI**

La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni con la Clientela è l'italiano (ad eccezione delle denominazioni in lingua straniera utilizzate in modo analogo alla normativa di riferimento).

## **INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'INVIO E LA RICEZIONE DI ORDINI**

Gli ordini per le transazioni in strumenti finanziari devono essere direttamente presentati agli sportelli del Banco che provvederanno a inoltrarli ai servizi interessati del Banco stesso; gli ordini di compravendita potranno alternativamente essere presentati o trasmessi con le seguenti modalità:

- ordini scritti, con questa modalità è possibile presentare o trasmettere ordini via fax e tramite posta elettronica certificata (PEC), non sono invece accettati ordini trasmessi con la modalità di posta elettronica ordinaria (e-mail);
- ordini telefonici, con questa modalità di invio gli ordini potranno essere presentati o trasmessi, qualora previsto da accordo scritto, tramite telefono, a condizione che sia possibile la registrazione della telefonata.

Qualora Lei abbia sottoscritto apposito contratto, sono inoltre a Sua disposizione le seguenti modalità:

- ordini Phone Banking e Internet Banking: possibili solo relativamente a determinati strumenti finanziari e su determinati mercati, secondo le indicazioni contenute negli specifici contratti che disciplinano i relativi servizi.

## **INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA RENDICONTAZIONE**

Il Banco, in esecuzione degli obblighi imposti dalla normativa e in tal senso non rinunciabili dalla Clientela, Le trasmetterà, a rendiconto dell'attività svolta, un resoconto con periodicità almeno annuale, mentre per il servizio di gestione di portafogli è fornito con periodicità almeno semestrale, salvo diversa richiesta del Cliente.

Nel rispetto di ulteriori obblighi previsti dal Regolamento Intermediari Le saranno eventualmente fornite ulteriori informazioni.

## **INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL DEPOSITO TITOLI E SEDI DI ESECUZIONE**

Il Banco aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Lo statuto di detto Fondo esclude dalla copertura i depositi al portatore.

Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri Paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.

Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei che strumenti finanziari dematerializzati.

Nel caso di titoli cartacei il Banco custodisce detti titoli presso il proprio caveau garantendo l'applicazione di adeguati sistemi di protezione; è inoltre autorizzato a subdepositare i titoli cartacei e dematerializzati presso una delle società di gestione accentrata.

Il Banco ha facoltà di custodire i titoli depositati ove esso ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze, previa comunicazione al Cliente.

Il Banco è altresì autorizzato a subdepositare i titoli presso una società identificata come subdepositaria. I dettagli delle società dove gli strumenti finanziari sono tenuti in custodia sono forniti nei rendiconti che Le vengono periodicamente trasmessi. In particolare, gli strumenti finanziari emessi da società di diritto italiano sono regolarmente depositati presso soggetti autorizzati e abilitati alla custodia collettiva degli strumenti finanziari, mentre gli strumenti finanziari depositati presso depositarie estere sono generalmente custoditi presso società abilitate dove tali strumenti sono stati emessi o nei Paesi presso i quali è stata effettuata la relativa compravendita. Le indicazioni relative al depositario che mantiene in custodia gli strumenti finanziari, sono forniti nei rendiconti che Le vengono periodicamente trasmessi.

Sia per quanto concerne i titoli depositati, sia per quelli subdepositati, il Banco rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente, in base alle norme che regolano i servizi di deposito titoli a custodia e amministrazione.

Le somme di denaro e gli strumenti finanziari depositati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del Banco e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse eventuali azioni dei creditori del Banco stesso o nell'interesse dello stesso, né quelle dei creditori delle eventuali società depositarie o sub-depositarie o nell'interesse delle stesse. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Il Banco invia con cadenza almeno annuale al Cliente un estratto conto dei titoli in deposito comprendente una rendicontazione dei servizi prestati, salva diversa periodicità concordata tra le parti nel contratto di deposito titoli custodia e amministrazione.

## **INFORMAZIONI CIRCA I SERVIZI OFFERTI DAL BANCO**

Il Banco distribuisce alla propria Clientela strumenti finanziari, altri prodotti finanziari e servizi d'investimento curando, ove possibile, che gli stessi siano in linea con le caratteristiche personali del Cliente o del potenziale Cliente.

Il Banco desume le caratteristiche di cui sopra, attraverso le risposte fornite dal Cliente al "questionario di profilatura della Clientela" proposto dal Banco al momento dell'apertura del rapporto inerente a servizi di investimento, allegato alla presente informativa.

Ai fini di una Sua scelta consapevole è preliminare una chiara rappresentazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi offerti.

### **1. L'attività di consulenza:**

#### ***Consulenza generica (servizio accessorio)***

L'attività di consulenza generica consiste nella prestazione di raccomandazioni generiche relative a tipologie di strumenti finanziari o di prodotti finanziari o di servizi di investimento non correlate a specifiche operazioni e/o connesse con la prestazione di un servizio. Essa si estrinseca in un'attività di **pianificazione ideale** del portafoglio della Clientela, distinguendosi, così, dalla consulenza in materia di investimenti che, invece, si concretizza nella prestazione di raccomandazioni personalizzate relative a uno specifico strumento o prodotto finanziario o a uno specifico servizio di investimento.

Nella prestazione dell'attività di consulenza generica il Banco agisce nell'interesse del Cliente e, a tal fine, si impegna a fornire consigli generici sulla base delle informazioni relative al Cliente stesso di cui sia comunque in possesso.

A fronte della prestazione dell'attività di consulenza generica, può essere previsto il pagamento da parte del Cliente di una commissione.

#### ***Consulenza specifica***

L'attività di consulenza specifica consiste nella prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente dietro Sua richiesta o per iniziativa del Banco, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario e/o servizio di investimento. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente.

A fronte della prestazione dell'attività di consulenza specifica, può essere previsto il pagamento da parte del Cliente di una commissione.

Nello svolgimento del servizio di consulenza il Banco tutela gli interessi finanziari del Cliente attraverso l'assolvimento dell'obbligo di valutazione dell'**adeguatezza**.

Tale giudizio viene svolto valutando che la specifica operazione consigliata soddisfi i seguenti criteri:

- a) corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente;
- b) sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- c) sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

### **2. Il servizio di collocamento**

Il servizio di collocamento consiste:

- nell'offerta di vendita, per proprio conto, di strumenti finanziari che l'intermediario ha sottoscritto (gli strumenti finanziari sottoscritti entrano nel portafoglio del Banco solo dopo la chiusura del collocamento e limitatamente al residuo della sottoscrizione non collocata) oppure acquistato a fermo (la quantità di strumenti finanziari acquistati entra immediatamente nel portafoglio del Banco e viene scaricata mano a mano che viene collocata);
- nell'offerta in sottoscrizione anche in modo continuativo (altresì detto collocamento "a rubinetto"), di prodotti finanziari (a titolo esemplificativo collocamento di OICR, certificati, gestioni patrimoniali o prodotti assicurativi).

Esso presuppone a monte, la stipula di un contratto di distribuzione di strumenti finanziari o di servizi di investimento con la società emittente o fornitrice (c.d. società prodotto). Nello svolgimento di tale attività, inoltre, il Banco offre alla Clientela strumenti finanziari, prodotti o altri servizi d'investimento emessi dal Banco stesso. Il Banco tutela gli interessi finanziari del Cliente attraverso l'assolvimento dell'obbligo di valutazione dell'"appropriatezza" come richiesto dalla normativa di riferimento.

Questa valutazione consiste in un giudizio attraverso il quale il Banco deve verificare che il Cliente abbia il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio offerto comportano. Tale servizio può essere fornito in concomitanza con la prestazione del servizio di consulenza; in tal caso la tutela degli interessi finanziari del Cliente viene svolta attraverso l'assolvimento dell'obbligo di valutazione dell'Adeguatezza.

E' onere del Cliente aggiornare il Banco, all'occorrenza, nel tempo, dell'eventuale variazione delle informazioni rilasciate. A fronte della prestazione del servizio di collocamento il Banco riceve una commissione ad hoc dalle società prodotto. Al fine di assolvere agli obblighi sulla trasparenza nei confronti della Clientela, il Banco rende trasparente al Cliente la natura e l'entità delle commissioni percepite.

### **3. Il servizio esecuzione, ricezione e trasmissione ordini riguardante uno o più strumenti finanziari, ivi compresa la modalità di execution only**

Il servizio esecuzione, ricezione e trasmissione ordini riguardante uno o più strumenti finanziari consiste nella esecuzione/ricezione da parte del Banco degli ordini di investimento/disinvestimento del Cliente al fine della loro esecuzione ovvero della trasmissione a un altro intermediario per l'esecuzione.

A differenza del servizio di collocamento, il servizio di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini prescinde dall'attività promozionale dell'intermediario e si caratterizza per il fatto che il Cliente sceglie in autonomia gli investimenti da compiere.

Nello svolgimento del servizio il Banco tutela gli interessi finanziari del Cliente attraverso l'assolvimento dell'obbligo di valutazione dell'"appropriatezza" come richiesto dalla normativa di riferimento.

Questa valutazione consiste in un giudizio attraverso il quale il Banco deve verificare che il Cliente abbia il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio offerto comportano.

Il Cliente ha la possibilità di impartire un ordine al Banco sia a seguito di una attività di consulenza generica fornita dal Banco stesso, strumentale allo svolgimento dei servizi d'investimento, sia di propria iniziativa. In questo ultimo caso, il Cliente può scegliere di operare nella modalità della execution only, con la quale egli rinuncia a ricevere dall'intermediario la tutela della valutazione dell'"appropriatezza" qualora intervengano le seguenti condizioni:

- l'ordine sia impartito ad iniziativa del Cliente;
- abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali:
  - azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un Paese terzo;
  - strumenti del mercato monetario (ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali);
  - obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato);
  - altri strumenti finanziari non complessi, come definiti all'art. 44 del Regolamento Intermediari Consob.

Si tratta di strumenti finanziari diversi da:

- strumenti finanziari derivati;
- titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere valori mobiliari;
- titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interessi, rendimenti, merci, indici o a misure;

Nello svolgimento del servizio con modalità di execution only il Banco rimane, in quanto mero esecutore di disposizioni del Cliente, soggetto passivo, restando imputata al Cliente ogni valutazione in ordine all'appropriatezza delle operazioni compiute rispetto alle proprie esigenze.

Il servizio di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini, può essere fornito in concomitanza con la prestazione del servizio di consulenza; in tal caso la tutela degli interessi finanziari del Cliente viene svolta attraverso l'assolvimento dell'obbligo di valutazione dell'adeguatezza.

A fronte della prestazione del servizio di esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini il Banco riceve di norma una commissione dal Cliente.

### **4. Il servizio di negoziazione per conto proprio**

La negoziazione per conto proprio consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari svolta professionalmente e nei confronti del pubblico dal Banco che si pone in contropartita diretta con il Cliente, in relazione a ordini impartiti dal Cliente, (ivi incluse le controparti di mercato), movimentando il proprio portafoglio titoli.

La negoziazione per conto proprio presuppone la titolarità dello strumento finanziario in capo al Banco. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio il Banco comunica all'investitore, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposto a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore.

Nello svolgimento dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari il Banco esegue in conto proprio la negoziazione alle migliori condizioni possibili, con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse, applicandosi i principi contenuti nella relativa policy accettata dal Cliente.

Nello svolgimento del servizio di negoziazione per conto proprio il Banco tutela gli interessi finanziari del Cliente attraverso l'assolvimento dell'obbligo di valutazione dell'"appropriatezza", come richiesto dalla normativa di riferimento.

Questa valutazione consiste in un giudizio attraverso il quale il Banco deve verificare che il Cliente abbia il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio offerto comportano. Tale servizio può essere fornito in concomitanza con la prestazione del servizio di consulenza; in tal caso la tutela degli interessi finanziari del Cliente viene svolta attraverso l'assolvimento dell'obbligo di valutazione dell'"adeguatezza".

A fronte della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio il Banco, sul prezzo pattuito, non riceve di norma alcuna commissione dal Cliente.

## **5. Il servizio di gestione di portafogli**

L'attività di gestione individuale di portafoglio consiste in un mandato conferito dal Cliente al Banco, di gestione del patrimonio conferito, nel rispetto di linee guida e limiti di investimento definiti contrattualmente.

In tale ambito il Banco adotta, entro margini di discrezionalità più o meno ampi, contrattualmente previsti, decisioni di investimento, mediante operazioni su strumenti finanziari finalizzate alla valorizzazione del patrimonio gestito ed i cui risultati positivi o negativi ricadono direttamente sul patrimonio del Cliente.

Nello svolgimento di tale servizio il Banco tutela gli interessi finanziari del Cliente attraverso l'assolvimento dell'obbligo di valutazione dell'"adeguatezza".

Tale giudizio viene svolto valutando che la gestione patrimoniale soddisfi i seguenti criteri:

- a) corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente;
- b) sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- c) sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti la gestione del suo portafoglio.

## **INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI RECLAMI**

Il Banco ha aderito all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio Reclami della Clientela e dell'Ombudsman-Giurì Bancario, accordo che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

Dal 1/6/2007 la gestione di questo accordo è stata trasferita al "Conciliatore Bancario". La legge n. 262 del 28/12/2005 (c.d. Legge sul risparmio) ha infatti modificato il Testo Unico Bancario inserendovi l'art. 128 bis, che prescrive per le banche e gli intermediari finanziari l'adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la Clientela, rendendo così obbligatoria una funzione che fino ad oggi gli aderenti al servizio Ombudsman avevano realizzato su base volontaria.

A questo fine, ad iniziativa delle maggiori Banche italiane è stato costituito, appunto, il Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ( Alternative Dispute Resolution), che ha fra i suoi scopi la soluzione in sede stragiudiziale di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria per il cui raggiungimento si avvarrà, oltre che di un organismo di conciliazione costituito ai sensi dell'art. 38 del D. lgs. n. 5/2003, anche della funzione di Ombudsman–Giurì Bancario e della sua sezione speciale sui bonifici transfrontalieri.

I reclami si possono distinguere nelle seguenti categorie:

- reclami in materia di prestazione di servizi d'investimento (c.d. reclami "su titoli");
- altri reclami (c.d. reclami "ordinari"), riguardanti tutte le operazioni e i servizi bancari ad eccezione di quelli di cui al punto precedente; in quest'ambito vengono ricompresi anche i reclami per bonifici transfrontalieri, che presentano alcune particolarità.

I reclami che hanno ad oggetto prodotti assicurativi commercializzati dal Banco rientrano nella prima categoria (prodotti finanziari emessi da imprese assicurative: polizze vita ramo III e V con esclusione delle forme di previdenza complementare), oppure nella seconda (tutte le altre tipologie di polizza). Ogni Cliente può presentare reclamo per qualunque questione in qualsiasi modo inerente i rapporti intrattenuti con il Banco. La procedura è gratuita per il Cliente, con l'ovvia eccezione delle spese sostenute per l'invio della corrispondenza al Banco o al Conciliatore Bancario.

Ai sensi dell'accordo interbancario il reclamo deve essere inviato per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnato alla filiale di competenza previo rilascio di ricevuta. La struttura addetta ai reclami deve evaderlo nei termini previsti. Di fatto, il reclamo viene talora presentato anche in altro modo (lettera semplice, fax) e non di rado è proposto verbalmente; in tali casi il Cliente deve essere informato sulle modalità corrette di presentazione e, se del caso, aiutato a redigere il reclamo stesso.

In qualunque forma siano presentati e a prescindere dall'accordo interbancario i reclami devono comunque essere considerati validi ed essere gestiti secondo l'iter previsto. Ove dia ragione al Cliente, il Banco deve comunicargli i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il termine prescritto per evadere il reclamo è fissato in 60 giorni dalla data della sua ricezione, con le seguenti eccezioni:

- 90 giorni per i reclami in materia di prestazione di servizi d'investimento;
- 45 giorni per i reclami su bancassicurazione;
- 30 giorni per i reclami aventi ad oggetto i bonifici transfrontalieri.

## **INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari e i servizi di gestione patrimoniale personalizzata, ma ha la finalità, in linea con la vigente normativa, di fornire alcune informazioni di base al Cliente inteso come "investitore" sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

### **Parte "A"**

#### **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI**

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presente i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

#### **1. La variabilità del prezzo.**

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

##### 1.1 Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni, tra cui anche quelle convertibili, e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico / patrimoniale della società emittente, in ragione della natura di "ultimo soggetto rimborsabile" in caso di cessazione dell'attività ovvero dissesto dell'emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente e proporzionalmente ad altri creditori sociali.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

##### 1.2 Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di

variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

### 1.3 Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono principalmente, tempo per tempo, una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

### 1.4 Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua di 10 anni, prezzo 61,39 e rendimento del 5 % all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, che il prezzo sia 55,83 con una diminuzione del prezzo di 5,56.

E dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5 L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere significativamente ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.

L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione, a costi contenuti, investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque presentare rischiosità in dipendenza delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'investimento del patrimonio del Fondo o della SICAV (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) come pure di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

## **2. La liquidità**

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine ad essere prontamente convertito in denaro senza perdite di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in

quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati regolamentati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

### **3. La divisa**

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'EURO per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'EURO) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

### **4. Gli altri fattori fonte di rischi generali**

#### 4.1 Denaro e valori depositati

L'intermediario informa l'investitore circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario stesso. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

#### 4.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nei contratti che regolamentano la prestazione dei servizi di investimento. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

#### 4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori.

Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Quanto precede, avuto riferimento ai Paesi Comunitari nei quali trova applicazione la Direttiva MIFID, va temperato nei termini e modalità con le quali, ciascuno degli Stati Membri, ha provveduto al relativo recepimento per i limitati aspetti lasciati dalla Direttiva alla discrezionalità di questi ultimi.

#### 4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad "asta gridata" sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

#### 4.5 Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

#### 4.6 Operazioni eseguite fuori da mercati regolamentati

Gli intermediari a seguito di espressa dichiarazione / richiesta dell'investitore, o comunque in accordo con l'execution policy adottata, possono eseguire operazioni fuori dai mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai

mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato regolamentato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore, con il supporto dell'intermediario, deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

## **PARTE "B"**

### **LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

Gli strumenti derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato, sovente, dalla loro peculiare complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve tenere presente che la complessità di tali strumenti può determinare l'esecuzione di operazioni non rispondenti alle necessità / in linea con le scelte di rischio assunte dal Cliente.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato/adequato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento e alla conoscenza e esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

#### **1. I futures**

##### 1.1 L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potrebbero di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli potrebbe essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures.

Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita: l'investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi.

##### 1.2 Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero renderli ineseguibili. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

#### **2. Opzioni**

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziati (put e call).

##### 2.1 L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

##### 2.2 La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta, in generale, l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al

venditore dell'opzione venduta sono fisse, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento, al verificarsi della condizione espressamente prevista, chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente, compatibile a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

### **3. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni.**

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

#### 3.1 Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di vigilanza del mercato o della Clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

#### 3.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. "circuit breakers"), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

#### 3.3 Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi ai contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento, per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

### **4. Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.**

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

#### 4.1 I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard.

Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Il valore di uno swaps può rapidamente modificarsi in modo negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui esso è collegato.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve assicurarsi di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso in cui si origini un differenziale a favore dell'investitore, esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

## **PARTE "C"**

### **LA RISCHIOSITÀ' DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA**

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi della conoscenza e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità pre-concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di investimento.

Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento e alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari, di quest'ultimo.

#### **1. La rischiosità di una linea di gestione.**

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio conferito e dei limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

##### 1.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui essa può investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

##### 1.2 La leva finanziaria.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento -).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione, il limite massimo di perdite, al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

## **2. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale.**

### 2.1 Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente, operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

### 2.2 Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto di gestione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

Di seguito, oltre all'estratto del **Foglio Informativo relativo a costi e oneri dei servizi di investimento offerti dal Banco** ed al **Fac-simile del Questionario di profilatura della Clientela**, Le alleghiamo la descrizione delle strategie adottate dal Banco sulle seguenti materie, facenti parte integrante della presente Informativa precontrattuale sui servizi e attività di investimento:

- **DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**
- **DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE**
- **DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI**
- **DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI**

La salutiamo con cordialità ricordandoLe che il personale incaricato del Banco è a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

---

## **POLICIES**

### **PREMESSA NORMATIVA**

La Direttiva 2004/39/CE, la Direttiva 2006/73/CE e il Regolamento 1287/2006/CE in ambito UE, il Decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 di attuazione delle sopraccitate Direttive contenente le modifiche al TUF ed i Regolamenti emanati da Consob in ambito nazionale, costituiscono, nel loro complesso, la normativa di riferimento.

### **DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

#### **1. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA**

La normativa suddetta prevede una nuova modalità di classificazione della Clientela al fine di meglio garantirne la tutela. La classificazione del Cliente permette di definire:

- il livello di protezione assegnato al Cliente e i conseguenti obblighi informativi;
- il livello di responsabilità dell'impresa d'investimento rispetto ai servizi prestati;
- la modalità di applicazione delle regole di condotta.

#### **CRITERI DI CLASSIFICAZIONE**

Il Banco, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva MiFID, ha definito le tre seguenti categorie:

1. clienti professionali;
2. controparti qualificate;
3. clienti al dettaglio (in via residuale rispetto alle due precedenti categorie).

## 1) Clienti professionali

Sono intesi quali clienti professionali i clienti che possiedono le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi assunti.

La categoria dei clienti professionali prevede le sottocategorie dei clienti professionali di diritto e dei clienti professionali su richiesta.

Il Banco, in linea con quanto previsto dalla normativa, ha incluso tra i clienti professionali di diritto:

1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari quali le banche, le imprese di investimento, gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di gestione di tali organismi, i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, i soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia, gli altri investitori istituzionali, gli agenti di cambio;

2) le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

totale di bilancio maggiore di 20.000.000 Euro,

fatturato netto maggiore di 40.000.000 Euro,

fondi propri maggiori di 2.000.000 Euro;

3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie;

4) i governi nazionali e regionali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali ed in generale i clienti professionali pubblici individuati dal Regolamento emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

La sottocategoria dei Clienti professionali su richiesta, che viene alimentata dalla richiesta esplicita della Clientela, è composta, secondo normativa, dai clienti, diversi da quelli elencati nella precedente lista dei professionali di diritto, ma che possiedono le conoscenze, l'esperienza e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono. Il possesso dei requisiti di professionalità presuppone il soddisfacimento di almeno due dei seguenti criteri:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio in strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

L'iter per l'assegnazione alla categoria del Cliente professionale, con conseguente rinuncia alle protezioni previste per la categoria al dettaglio, presuppone una procedura ben definita, esplicitata al successivo punto 4.1.

## 2) Controparti qualificate

Le controparti qualificate che, secondo la normativa, sono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali, ossia rappresentano quella parte di clienti professionali cui non si applicano le regole generali di condotta, best execution e gestione degli ordini con riferimento ai servizi di:

- ricezione e trasmissione degli ordini,
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- negoziazione in conto proprio;
- i c.d. "servizi accessori" correlati ai precedenti.

Ne consegue che per i servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli non è configurabile la categoria in oggetto o meglio tale categoria è equiparata a quella dei clienti professionali.

Rientrano nella categoria delle controparti qualificate, ai sensi dell'art. 2 del sopraccitato decreto legislativo di attuazione, le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106/107/113 del TUB, le società di cui all'art. 18 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico, le imprese la cui attività

principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti derivati su merci, le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati degli strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento della Consob, sentita la Banca d'Italia, nel rispetto della Direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, le categorie precedenti di soggetti non appartenenti all'Unione Europea.

La controparte qualificata, per poter essere classificata e trattata come tale, deve dare esplicita conferma di accettazione.

### **3) Clienti al dettaglio**

I clienti al dettaglio, che godono del livello massimo di tutela, sono una categoria residuale che include tutti i clienti diversi dai clienti professionali e controparti qualificate.

In via generale la normativa di riferimento prevede la possibilità, su richiesta del Cliente, di variare la classificazione assegnata secondo i criteri definiti al successivo punto 4.

## **2. GESTIONE DELLA CLIENTELA ESISTENTE AL 1 NOVEMBRE 2007**

Il Banco ha provveduto a riclassificare la Clientela al 1 novembre 2007 in modo analitico, secondo quanto previsto al precedente punto 1 “classificazione della Clientela” ed in conformità alla normativa.

Coerentemente con quanto definito dalla normativa di riferimento, le modalità di assegnazione alle specifiche categorie, l'identità e la specifica classificazione attribuita a ciascun Cliente sono conservate e registrate dal Banco.

## **3. OBBLIGHI INFORMATIVI**

Con riferimento ai clienti esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, il Banco ha provveduto a comunicare via lettera agli stessi la categoria di appartenenza, l'eventuale diritto di chiedere una diversa classificazione e le eventuali variazioni di “protezione” che deriverebbero da tale scelta.

La comunicazione relativa alla classificazione dei clienti esistenti è stata effettuata, in conformità alle disposizioni Consob, ai clienti con classificazione diversa da quella attribuita dalla previgente normativa.

Per i nuovi clienti tali informazioni sono fornite prima della formalizzazione del contratto.

## **4. MODIFICA DELLO STATUS DI APPARTENENZA**

Secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'originaria classificazione assegnata alla Clientela, può essere modificata, sia su iniziativa del Banco, sia su richiesta del Cliente. La variazione della classificazione può riguardare un singolo prodotto/strumento finanziario, la prestazione di un singolo servizio di investimento o di un'operazione, o ancora interessare la classificazione in toto.

L'accoglimento delle richieste di modifica è rimessa alla valutazione discrezionale del Banco, che può accogliere o meno la richiesta.

### **4.1. Modifica dello status di appartenenza su richiesta del Cliente**

#### **4.1.1. Da Cliente al dettaglio a Cliente professionale**

Il Banco si riserva la possibilità di modificare lo status da Cliente al dettaglio in professionale a fronte di esplicita richiesta del Cliente, solo se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente, valuti, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

La procedura adottata deve rispettare il seguente iter:

- ricezione della comunicazione del Cliente che chiede, per iscritto, di essere trattato come Cliente professionale a titolo generale ovvero, rispetto ad un particolare servizio o operazione di investimento/strumento finanziario;
- informativa, una volta ricevuta la richiesta, del Banco al Cliente che la nuova classificazione come Cliente professionale implica la perdita di alcune protezioni/indennizzi;
- dichiarazione scritta del Cliente di essere stato informato dal Banco delle conseguenze derivanti dalla modifica della classificazione;
- valutazione da parte del Banco della richiesta del Cliente in relazione all'esperienza e alla conoscenza del Cliente stesso facendo ricorso al test di competenza di seguito esplicitato;
- determinazione da parte del Banco se accettare o meno la richiesta del Cliente.

La richiesta di passaggio alla classe di Cliente professionale viene accettata dal Banco nel caso il Cliente richiedente soddisfi almeno due dei tre seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio del Cliente, in strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 Euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

#### **4.1.2. Da Cliente professionale a Controparte qualificata**

Il passaggio su richiesta del Cliente dallo status di Cliente professionale a controparte qualificata è subordinata alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

#### **4.1.3. Da Controparte qualificata a Cliente professionale**

Il Banco si riserva il diritto di accogliere eventuali richieste di passaggio di clienti classificati come controparti qualificate allo status di Cliente professionale. Nel caso tale richiesta venga accettata, il Banco provvederà ad aggiornare il contratto con il Cliente indicando la diversa classificazione.

#### **4.1.4. Da Cliente professionale a Cliente al dettaglio**

Il Banco si riserva di concedere o meno un livello più elevato di protezione a fronte della richiesta scritta da parte di clienti professionali di diritto di non essere trattati come tali.

### **4.2. Modifica dello status di appartenenza su iniziativa del Banco**

#### **4.2.1. Da Cliente professionale a Cliente al dettaglio**

Nel caso il Banco non riscontri, in un Cliente precedentemente classificato come professionale, i requisiti di appartenenza a tale classe, è tenuto a modificare lo status del Cliente stesso ed a fornire opportuna informativa della nuova classificazione attribuita.

#### **4.2.2. Da Cliente al dettaglio a Cliente professionale**

Il Banco si riserva la possibilità di modificare lo status da Cliente al dettaglio in professionale solo a fronte della maturazione dei requisiti normativi per essere classificato quale professionale di diritto, fornendo opportuna informativa.

## **5. REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Le annotazioni nell'ambito della classificazione della Clientela di cui il Banco, coerentemente con la normativa di riferimento, mantiene registrazione, sono:

- l'identità del Cliente;
- le informazioni sufficienti per supportare la classificazione come Cliente al dettaglio, Cliente professionale o Controparte Qualificata;
- le informazioni relative all'eventuale riclassificazione del Cliente.

Le registrazioni relative alla classificazione vengono conservate nei termini previsti dalla legge e comunque per tutta la durata della relazione con il Cliente.

## **DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE**

### **1. PREMESSA**

La disciplina di attuazione della disciplina comunitaria sul conflitto di interessi ha trovato attuazione nell'art. 21, comma 1-*bis* del TUF e negli artt. 23-28 e 37-40 del Regolamento Congiunto.

La MIFID riconosce che l'intensificarsi delle attività degli intermediari ha aumentato la possibilità che si verifichino situazioni di conflitto di interessi impossibili da eliminare a priori. Una delle misure indicate dalla MIFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità). Alla luce di quanto sopra esposto, il presente documento espone la politica aziendale cui il Banco si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del criterio di proporzionalità.

Il **Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob** ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del TUF, ha sostanzialmente confermato il recepimento della totalità dei dettami normativi introdotti dalla MIFID in tema di conflitti di interesse.

In dettaglio, la normativa stabilisce che l'intermediario deve:

- **art. 25 Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob**
  - individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti;
  - definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
- **art. 23 Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob**
  - quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, informare chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché i Clienti possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
- **art. 26 Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob**
  - predisporre ed aggiornare regolarmente un registro nel quale vengono riportati i tipi di servizi di investimento svolti dall'intermediario, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.

Nel presente documento si descrivono:

- le possibili tipologie di conflitti di interesse
- le misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse
- l'informativa alla Clientela
- il registro dei conflitti di interesse

Le linee guida contenute nella presente policy integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti e delle procedure interne (autoregolamentazione) e sono definite in coordinamento con:

- le istruzioni operative, che descrivono le attività in cui si articolano le procedure ed i processi aziendali, definendo i relativi ruoli e responsabilità;
- le comunicazioni di servizio volte a fornire istruzioni ed informazioni riferite ad ambiti più circoscritti;
- le "policies" in materia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, di classificazione della Clientela e di incentivi che definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi di investimento.

## **2. CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ**

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob, richiamando le regole MIFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale gli intermediari di dimensioni ridotte possano derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale struttura comporterebbe costi eccessivi. Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitto di interesse. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, il Banco formula politiche appropriate alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività. In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orientate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. L'attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi "non proporzionati" alle proprie dimensioni e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione di servizio di investimento.

### 3. DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento congiunto, si è in presenza di un conflitto di interesse se, a seguito della prestazione di servizi, il Banco, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente;
- siano portatori di interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del Cliente (per attività si intende non l'attività professionale, bensì la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al Cliente);
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio prestato al Cliente, un incentivo, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p) del Regolamento Congiunto, sono *soggetti rilevanti*:

- a) i componenti degli organi aziendali, i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possano trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, i dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- b) i dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- c) le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dei servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

Rientrano, tra le circostanze che devono essere considerate tali da far sorgere un conflitto di interesse, le situazioni nelle quali esista un conflitto tra gli interessi del Banco o di taluni soggetti collegati al Banco e gli obblighi del Banco nei confronti della Clientela, o tra gli interessi divergenti di due o più Clienti nei confronti di ciascuno dei quali il Banco ha degli obblighi. *Non è sufficiente per rientrare in tali circostanze che l'impresa possa conseguire un utile se non vi sia nel contempo un possibile svantaggio per un cliente, o che un cliente nei confronti del quale l'impresa ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro di tali clienti (Considerando 24 DIR2006/73/CE).*

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento della prestazione di servizi di investimento o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio del Banco stesso, dei dirigenti, dei dipendenti, dei soggetti direttamente collegati che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento, o a vantaggio di un altro Cliente.

La politica di gestione dei conflitti di interesse del Banco è quindi volta ad adottare misure idonee per prevenire o mitigare quelle situazioni di conflitto di interesse in cui il risultato di un'operazione effettuata dal Banco danneggi in modo significativo gli interessi di un Cliente.

### 4. MAPPATURA DELLE POSSIBILI TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Banco ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento e servizi accessori:

#### a) **conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi.**

Sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti dal fatto che il Banco svolge diversi servizi di investimento:

- operatività di trading proprietario congiuntamente ai servizi di gestione di portafogli e consulenza. Le posizioni assunte dal Banco possono influenzare le scelte del Banco stesso nell'attività di gestione di portafogli o nelle raccomandazioni personalizzate fornite ai clienti nell'ambito del servizio di consulenza;
- servizio di collocamento su strumenti finanziari congiuntamente alla gestione di portafogli e consulenza. Il conflitto di interesse si sostanzia nel fatto che il prezzo, incluse le commissioni spettanti al Banco per gli strumenti collocati, potrebbe non riflettere il reale valore finanziario degli stessi e quindi arrecare pregiudizio al cliente rispetto ad altri strumenti finanziari con condizioni più favorevoli.

**b) conflitti di interesse connessi al collocamento e negoziazione in conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dal Banco.**

Il conflitto di interesse si sostanzia nel fatto che il Banco:

- in qualità di emittente delle obbligazioni si trova in conflitto di interesse poiché il collocamento di proprie obbligazioni potrebbe arrecare pregiudizio rispetto ad altre obbligazioni pubbliche o private con condizioni più favorevoli al cliente;
- in qualità di soggetto incaricato alla determinazione degli interessi ed emittente potrebbe trarre vantaggio dalla coincidenza dei due ruoli;
- in qualità di negoziatore unico delle obbligazioni potrebbe indurre un cliente a rendersi acquirente delle obbligazioni stesse per evitarne il riacquisto diretto.

**c) conflitti di interesse connessi all'esistenza di posizioni di rischio aperte su emittenti di strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio.**

Il conflitto si sostanzia nel fatto che il servizio di investimento prestato (es. collocamento a fermo) ha per oggetto strumenti finanziari emessi da società per cui il Banco detiene posizioni rilevanti in titoli obbligazionari o ha concesso un affidamento di importo rilevante. Il Banco infatti potrebbe avere interesse a collocare presso i Clienti gli strumenti finanziari in oggetto per garantirsi il rimborso dei finanziamenti concessi a scapito del cliente.

**d) conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio**

Si tratta di conflitti di interesse derivanti dal fatto che il Banco, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio alterando la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi.

**e) conflitti di interesse di carattere organizzativo**

In tale fattispecie rientrano le situazioni in cui la partecipazione di un soggetto rilevante a servizi di investimento e/o accessori distinti, può danneggiare gli interessi dei clienti o determinare un profitto per il Banco. Nel caso ad esempio di una coincidenza di ruoli tra soggetto proponente e soggetto deliberante una pratica di fido, si potrebbe verificare il caso in cui un cliente può essere privilegiato a discapito di un altro.

**f) conflitti di interesse connessi all'accesso ad informazioni privilegiate**

Si tratta dei conflitti di interesse che potrebbero derivare dall'accesso ad informazioni privilegiate relativamente all'attività svolta per conto di emittenti quotati di strumenti finanziari. L'accesso a tali informazioni potrebbe influenzare la prestazione di servizi di investimento quali la negoziazione in conto proprio, determinando un profitto per il Banco e un potenziale danno per il Cliente.

**g) conflitti di interesse connessi alla percezione di incentivi**

Rientrano in tali fattispecie:

- retrocessioni di commissioni di ingresso e di gestione nell'ambito del servizio di collocamento di O.I.C.R., da parte delle società di gestione, differenziate per società e/o in funzione dei volumi raggiunti;
- compensi non monetari da parte di emittenti di strumenti finanziari nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento;
- compensi non monetari da intermediari negoziatori nell'ambito dell'attività di ricezione e trasmissione ordini.

**5. MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Nella presente sezione viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Banco in termini di misure organizzative e di normativa interna. In particolare il Banco, al fine di individuare le azioni più appropriate da intraprendere per gestire i conflitti di interesse suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento, ha considerato i seguenti fattori:

- rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;
- dimensione e complessità dell'attività svolta dal Banco (principio di proporzionalità).

Le possibili misure di gestione di conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- a) **dotazione di un complesso di principi deontologici** ispirati alla rigorosa osservanza della legge, alla concorrenza leale, alla trasparenza, destinati a regolare la prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori. A tal fine il Banco ha adottato un Codice Etico ed un Regolamento di Autodisciplina per l'operatività in titoli e strumenti finanziari. Per l'osservanza dei suddetti codici il Banco ha predisposto opportuni strumenti conoscitivi, formativi e di sensibilizzazione rivolti a tutti i dipendenti, oltre a periodiche attività di monitoraggio del grado di osservanza delle disposizioni in essi contenute da parte di tutti i dipendenti.
- b) **dotazione di procedure ed accorgimenti organizzativi**, ossia:
- definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta tali da garantire che funzioni potenzialmente idonee a generare conflitti siano attribuite a strutture e responsabili distinti. In applicazione del principio di proporzionalità, considerata la dimensione e l'operatività del Banco, non è stata prevista una distinzione tra gli operatori addetti alla consulenza e agli altri servizi di investimento;
  - separazione fisica ed organizzativa tra il servizio di gestione di portafogli e il servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini e collocamento di strumenti finanziari;
  - adeguate procedure organizzative informatiche al fine di assicurare un corretto svolgimento dei servizi di investimento nel rispetto dell'interesse del cliente;
  - procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti in tema di abusi di mercato;
  - normativa interna che regola l'attività in strumenti finanziari svolta a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti;
  - gestione dei reclami tale da assicurare che l'analisi degli stessi sia svolta da personale estraneo alle aree di business, in modo da garantire una valutazione indipendente;
  - eliminazione di una connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che svolgono attività idonee a generare situazioni di potenziale conflitto di interesse;
  - controllo e limitazione dell'esercizio di una non corretta influenza da parte di un soggetto rilevante nello svolgimento di servizi di investimento e/o accessori;
  - controllo e limitazione della partecipazione di un soggetto rilevante a distinti servizio di investimento e/o accessori quando tale simultanea partecipazione possa nuocere all'interesse del cliente;
  - adozione di policies interne volte ad inibire l'operatività suscettibile di generare conflitti di interesse quale ad esempio l'inclusione delle obbligazioni emesse dal Banco nei portafogli gestiti;
  - misure ed indicazioni alla rete di vendita relativamente all'attività di collocamento e consulenza su prodotti e strumenti finanziari, nonché di collocamento di gestioni di portafogli e distribuzioni di prodotti assicurativi per i quali il Banco percepisce utilità da un soggetto diverso dal Cliente, tali da non generare preferenze nella vendita dei prodotti di una Società rispetto ad un'altra, a danno del Cliente. (per i dettagli si rinvia alla Policy relativa agli incentivi).

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti di interesse, **non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela** (clienti retail, clienti professionali o controparti qualificate) e **le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità della Clientela**.

## **6. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUI CONFLITTI DI INTERESSE**

In tale capitolo sono riportate le tipologie di conflitto di interesse per le quali il Banco ritiene necessario rendere adeguata informativa alla Clientela, in quanto le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non sono ritenute sufficienti ad eliminare il rischio di nuocere agli interessi della Clientela. Di seguito sono specificate le fattispecie di conflitti di interesse che il Banco non ritiene sufficientemente presidiate nella policy di gestione dei conflitti di interesse consegnata preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento. In tali casi, preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento, il Banco fornirà un'informativa specifica resa in forma scritta su supporto duraturo, nella quale viene descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera. Tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il Cliente deve tener conto per assumere una decisione informata sul servizio di investimento/accessorio richiesto. Per i casi in cui sarà fornita tale informazione specifica il Banco acquisirà di volta in volta, una firma del cliente per presa visione con rilascio di apposita attestazione.

- **attività di collocamento, consulenza, negoziazione in conto proprio** che hanno per oggetto:

- a) strumenti finanziari (obbligazioni, eventualmente subordinate e certificati di deposito) emessi dal Banco;
- b) strumenti finanziari emessi da soggetti con i quali il Banco ha rapporti di partecipazione o altri rapporti di affari.

- **attività di collocamento, consulenza, negoziazione in conto proprio o ricezione e trasmissione di ordini** riguardanti strumenti/prodotti finanziari emessi da soggetti ai quali il Banco ha accordato un finanziamento rilevante.

**Gli estremi di tutte le operazioni ricollegabili alle fattispecie descritte nel presente capitolo saranno inseriti nel registro dei conflitti di interesse.**

## **7. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

L'art. 26 del regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob prescrive l'obbligo per gli intermediari di istituire ed aggiornare regolarmente un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di investimento svolti per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Il Banco ha pertanto istituito un registro nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione di determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla Clientela.

Il registro è tenuto dall'Ufficio Compliance e costituisce l'archivio storico descrittivo di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione. Le fattispecie di conflitti di interesse sono datate e numerate progressivamente, con richiamo specifico agli elementi identificativi degli strumenti finanziari ai quali i conflitti stessi si riferiscono. Il registro riporta altresì un'indicazione sulle misure adottate per il presidio dei conflitti.

La corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse e l'aggiornamento tempestivo del registro stesso presuppongono efficaci procedure di comunicazione tra la funzione Compliance e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei Clienti.

## **DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI**

### **1. INCENTIVI**

Tale documento illustra quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese di investimento:

- operino in modo equo, professionale ed onesto;
- adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti.

La disciplina MiFID non attribuisce al termine "incentivo" un'accezione negativa distinguendo fra incentivi ammessi e non ammessi.

Il regime degli incentivi si applica:

- a tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
- a tutti gli strumenti finanziari;
- a tutte le imprese di investimento disciplinate dalla MiFID;
- ai soggetti rilevanti che agiscono per l'intermediario in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi.

Il regime degli incentivi non si applica:

- ai pagamenti effettuati all'interno delle imprese di investimento (es. programmi di bonus interni);
- alle regalie e alle forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.

### **2. TIPOLOGIE DI INCENTIVI**

Gli incentivi non sono ammessi ad eccezione dei seguenti:

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un Cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al Cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
- b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente;
- c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi Clienti.

### **3. INFORMATIVA GENERALE SUGLI INCENTIVI**

In base alle tipologie di Incentivi identificate nell'articolo 26 della Direttiva 2006/73/CE e sulla base delle indicazioni diffuse dal CESR e dalla Consob, è stata effettuata un'analisi sulle principali tipologie di incentivi percepiti in relazione ai servizi prestati dal Banco.

#### **3.1. Collocamento di OICR**

Nello svolgimento del servizio di collocamento il Banco riceve dalle società emittenti OICR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, una retrocessione delle commissioni di sottoscrizione e delle commissioni di gestione. L'esatto ammontare è definito all'interno del prospetto informativo dei singoli OICR.

#### **3.2. Collocamento di Gestioni di portafogli che investono in strumenti finanziari (GPM)**

Nello svolgimento del servizio di collocamento di GPM il Banco riceve dalla SGR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, una retrocessione delle commissioni di sottoscrizione, delle commissioni di gestione e delle commissioni di performance. L'esatto ammontare è definito all'interno del prospetto informativo delle gestioni patrimoniali.

#### **3.3. Collocamento di Prodotti Assicurativi a contenuto finanziario (Index-Unit linked-prodotti a capitalizzazione)**

Il Banco riceve dalle società emittenti di prodotti Index Linked, Unit Linked e di capitalizzazione, quale remunerazione per il servizio di collocamento, una retrocessione delle commissioni di sottoscrizione, di gestione ed eventuali altre. L'esatto ammontare è definito all'interno del prospetto informativo dei singoli prodotti assicurativi.

#### **3.4. Collocamento di gestioni di portafogli che investono in OICR (GPF)**

Nello svolgimento del servizio di collocamento di GPF il Banco riceve dalla SGR, quale remunerazione per il servizio di collocamento, una retrocessione delle commissioni di sottoscrizione, delle commissioni di gestione e delle commissioni di performance. L'esatto ammontare è definito all'interno del prospetto informativo delle gestioni in fondi.

#### **3.5. Collocamento di altri strumenti finanziari**

Nello svolgimento del servizio di collocamento di altri strumenti finanziari (quali ad esempio le azioni, le obbligazioni ed i certificates) di emittenti terzi, il Banco riceve da parte degli emittenti terzi, quale remunerazione per il servizio, una commissione di collocamento stabilita di volta in volta nei relativi prospetti informativi predisposti dagli emittenti stessi.

### **4. GESTIONE DEGLI INCENTIVI**

Il percepimento degli incentivi di cui ai paragrafi precedenti permette al Banco di accrescere la qualità dei servizi prestati al Cliente attraverso:

- l'accrescimento della gamma dei prodotti in relazione alle esigenze della Clientela;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni volto ad accrescere il servizio reso;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post vendita.

## **DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI**

### **1. LA BEST EXECUTION**

Nell'ambito della nuova disciplina comunitaria MiFID, ha particolare rilievo l'intervento normativo in tema di c.d. *best execution*, che impone alle imprese di investimento e agli intermediari di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il Cliente nell'esecuzione dei suoi ordini.

Tale disciplina si pone l'obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori, siano essi al dettaglio o professionali. La disciplina non si applica invece alle controparti qualificate ad eccezione del caso in cui le controparti qualificate richiedano, per se stesse e/o per i propri Clienti verso cui effettuano ricezione e trasmissione ordini, un livello di protezione maggiore.

La *best execution* si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, internalizzatori sistematici o over the counter), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, di negoziazione, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio.

In conformità alla normativa MiFID, ogniqualevolta esistano "istruzioni specifiche" date dal Cliente, il Banco Azzoaglio (di seguito: il Banco) è tenuto, nell'esecuzione dell'ordine, a rispettare tali istruzioni specifiche, sebbene ciò possa impedire al Banco di conformarsi alle misure previste nella propria policy.

Si precisa che non si ricade nel caso di esecuzione di ordini della Clientela, e quindi non verrà applicato l'obbligo della *best execution*, quando:

- il Banco fornisce una quotazione a fronte di una specifica richiesta del Cliente in relazione ad uno specifico strumento finanziario;
- nel caso in cui il Banco negozi i termini e le condizioni di una transazione con la propria controparte che sia qualificata.

## 2. I FATTORI DI ESECUZIONE

I fattori di esecuzione presi in considerazione dal Banco nell'esecuzione di un ordine al fine di garantire la *best execution* sono: corrispettivo totale (c.d. *total consideration*), prezzo, costi, velocità e probabilità di esecuzione, velocità e probabilità di regolamento, natura e dimensione dell'ordine; ogni altro elemento considerato rilevante ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

In base all'importanza relativa loro attribuita, il Banco ha definito la seguente gerarchia di Fattori di Esecuzione:

- corrispettivo totale (prezzo più costi);
- probabilità di esecuzione;
- probabilità di regolamento;
- velocità di esecuzione;
- velocità di regolamento;
- natura dell'ordine (dimensione e strumento oggetto dell'ordine);
- altri fattori rilevanti ai fini della Best Execution.

Il corrispettivo totale, composto dal prezzo dello strumento finanziario e costi connessi all'esecuzione (commissioni o spread e spese associate all'esecuzione) riveste un'importanza relativa maggiore per ottenere il miglior risultato possibile sia per i Clienti al dettaglio che per quelli professionali. Invece, in determinate circostanze ed in relazione ai criteri di esecuzione indicati al paragrafo 3, il Banco si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della *best execution*, altri fattori di esecuzione rispetto al corrispettivo totale. Nel caso di Clienti al dettaglio, fattori di esecuzione diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale.

## 3. CRITERI DI ESECUZIONE

I Criteri di Esecuzione presi in considerazione dal Banco sono:

- esigenze e caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale;
- caratteristiche dell'ordine del Cliente;
- caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine;
- caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

In particolare, il Banco assicura l'esecuzione degli ordini dei Clienti, a parità di strumento finanziario oggetto degli stessi e nel caso non ci siano distinzioni di tipologia di Clientela, in base alla gerarchia dei fattori di esecuzione indicata al paragrafo 3, diversamente attribuisce un'importanza relativa diversa ai vari fattori di esecuzione in relazione ai sopra indicati criteri di esecuzione.

## 4. ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE

Il Banco cura l'esecuzione degli ordini considerando le eventuali specifiche istruzioni ricevute dai Clienti. Se le istruzioni specifiche si riferiscono solo ad una parte dell'ordine, il Banco applicherà la propria strategia di esecuzione degli ordini agli aspetti dell'ordine non coperti dalle istruzioni specifiche al fine di conseguire la *best execution*.

Il conferimento di istruzioni specifiche su un particolare ordine può comportare l'impossibilità per il Banco di seguire tutte le misure poste in essere nella propria strategia di esecuzione degli ordini per ottenere la *best execution* sugli elementi dell'ordine coperti da istruzioni specifiche.

### 5. SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI.

Il Banco nell'esercizio della propria attività, relativamente agli ordini ricevuti dalla Clientela, per tutti gli strumenti finanziari ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 6 svolge il ruolo di intermediario trasmettitore. L'accesso alle sedi di esecuzione avviene pertanto mediante soggetti terzi (intermediari negozianti o broker). Gli intermediari terzi sono selezionati in modo da ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente in modo consistente e continuativo. La trasmissione degli ordini all'intermediario negoziante avverrà, ove possibile, attraverso interconnessione diretta con il medesimo intermediario finanziario oppure telefonicamente, via fax o/e e-mail negli altri casi.

Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali il Banco svolge il servizio di ricezione e trasmissione di ordini:

- **Azioni quotate sui mercati regolamentati italiani, comunitari**
- **Azioni quotate sui mercati regolamentati non comunitari**
- **Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani**
- **Obbligazioni quotate sui mercati regolamentati comunitari (liquidi)**
- **Obbligazioni quotate sui mercati regolamentati non comunitari**
- **Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani**
- **Derivati quotati sui mercati regolamentati comunitari**
- **ETF quotati sui mercati regolamentati italiani**

Per tali tipologie di strumenti finanziari, il Banco si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nella seguente tabella:

**Tabella 1**

<i>Fattori di Esecuzione</i>	<i>Broker</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (total consideration)</li> <li>- Rapidità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> <li>- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione</li> </ul>	Centrosim S.p.A. / Banca Imi S.p.A.

Trattandosi di strumenti negoziati prevalentemente o unicamente sui mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, è stata attribuita, nel rispetto dei criteri normativi, maggior importanza alla valutazione del "corrispettivo totale".

Si precisa che, quando il Banco riceve e trasmette ordini aventi ad oggetto "**obbligazioni non quotate o quotate sui mercati comunitari illiquidi**", adotta l'ordine di priorità dei fattori di esecuzione e si avvale dei *broker* riportati nella seguente tabella:

**Tabella 2**

<i>Fattori di Esecuzione</i>	<i>Broker</i>
------------------------------	---------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (total consideration)</li> <li>- Rapidità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> <li>- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione</li> </ul>	<p>Banca Imi S.p.A.</p>
--	-------------------------

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire alla Clientela al dettaglio primaria importanza alla *total consideration*<sup>2</sup>.

L'operatività concernente obbligazioni non quotate o scambiate su mercati poco liquidi può essere fortemente influenzata dal rischio che l'ordine inoltrato dal Cliente non sia eseguito o sia eseguito con ritardo. Pertanto, in relazione a questa operatività, fattori quali la rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento possono risultare più critici rispetto al corrispettivo totale.

## 6. SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO.

Il Banco svolge il servizio di negoziazione in contropartita diretta degli ordini impartiti dalla Clientela relativamente ai seguenti strumenti finanziari:

1. obbligazioni emesse dal Banco non negoziate sui mercati regolamentati, su un sistema multilaterale di negoziazione e su un intenzionalizzatore sistematico;
2. pronti contro termine non negoziati sui mercati regolamentati, su un sistema multilaterale di negoziazione e su un intenzionalizzatore sistematico;
3. obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero negoziate sui mercati comunitari illiquidi.

Per tali categorie di strumenti finanziari il Banco, relativamente ai fattori di esecuzione nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa attribuisce primaria importanza alla *total consideration*. È, tuttavia, fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggiore importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il Cliente.

Relativamente agli strumenti finanziari di cui al punto 1 il Banco svolge il ruolo di liquidity provider, assicurandone il mercato secondario e quotando i titoli tendenzialmente al prezzo di emissione, a meno di apprezzabili variazioni dei tassi di interesse del mercato di riferimento, con l'applicazione di uno spread, sul prezzo denaro/lettera, massimo dello 0,50% rispetto al prezzo di mercato come sopra indicato. I prezzi di acquisto e vendita così definiti sono offerti e praticati alla Clientela senza alcuna commissione aggiuntiva.

Relativamente agli strumenti di cui al punto 3 il Banco ricerca attraverso un information provider il market maker del titolo, che offra la migliore proposta di acquisto o vendita per il Cliente; l'operatività fuori dei mercati regolamentati prevede l'esecuzione degli ordini sulle principali piattaforme per operatori istituzionali (Bloomberg, etc.) anche via telefono. Tali ordini si intendono, di norma, impartiti con "istruzione specifica" con le conseguenze indicate al precedente paragrafo "istruzioni specifiche del Cliente".

\*\*\*\*\*

<sup>2</sup> In particolare è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il Cliente.

## AGGIORNAMENTO POLICIES

Le Policies sulla “classificazione della Clientela”, in materia di “conflitti di interesse”, in materia di “incentivi”, sulla “strategia di esecuzione e trasmissione di ordini” sono a disposizione della Clientela presso tutte le filiali del Banco nonché pubblicate sul sito web [www.azzoglio.it](http://www.azzoglio.it).

Il Banco sottoporrà a verifica l'intero contenuto della policies contenute nel presente set informativo ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante.

Il Banco comunica alla propria Clientela qualsiasi modifica rilevante apportata alle policies adottate e provvede agli opportuni aggiornamenti sul sito web [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it).

### FOGLIO INFORMATIVO SUI COSTI ED ONERI RELATIVI AI SERVIZI D'INVESTIMENTO OFFERTI DALLA BANCA

(art. 32 REG. CONSOB 16190 DEL 29/10/2007)

#### CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI D'INVESTIMENTO

<b>Bot (asta)</b>	<b>Commissioni</b>	<b>Spese</b>
Durata pari o inferiore ad 80 giorni	0,05%	esente
Durata compresa fra 81 e 170 giorni	0,10%	esente
Durata compresa fra 171 e 330 giorni	0,20%	esente
Durata pari o superiore a 331 giorni	0,30%	esente
<b>Bot (*)</b>		
Durata pari o inferiore ad 80 giorni	0,05% (min. 5,00 €)	2,80 €
Durata compresa fra 81 e 170 giorni	0,10% (min. 5,00 €)	2,80 €
Durata compresa fra 171 e 330 giorni	0,20% (min. 5,00 €)	2,80 €
Durata pari o superiore a 331 giorni	0,30% (min. 5,00 €)	2,80 €
<b>Titoli di Stato (*)</b>		
Titoli di Stato Italia	0,50% (min. 5,00 €)	2,80 €
Titoli di Stato Esteri	0,50% (min. 10,00 €)	3,10 €
<b>Altre obbligazioni non di propria emissione (*)</b>		
Obbligazioni Italia	0,50% (min. 5,00 €)	2,80 €
Obbligazioni convertibili Italia	0,50% (min. 5,00 €)	2,80 €
Obbligazioni Estero	0,50% (min. 10,00 €)	3,10 €
Obbligazioni Convertibili Estero	0,50% (min. 10,00 €)	3,10 €
<b>Obbligazione di propria emissione (**)</b>		
Obbligazioni del Banco	esente	2,80 €
<b>Azioni, diritti, warrant, covered warrant, certificates</b>		
Azioni Italia	0,70% (min. 18,08 €)	2,80 €
Azioni Estero	0,70% (min. 35,00 €)	3,10 €
Diritti (Italia ed Estero)	0,70% (min. 5,00 €)	esente
Warrants, covered warrants, etf, certificates (Italia)	0,70% (min. 18,08 €)	3,10 €
Warrants, covered warrants, etf, certificates (Estero)	0,70% (min. 35,00 €)	3,10 €
<b>Operazioni finanziarie</b>		
Pronti contro termine	esente	2,80 €
<b>Spezzature</b>		
Titoli stato Italia	0,50% (min. 1,50 €)	esente
Titoli Stato Estero	0,50% (min. 3,00 €)	esente
Obbligazioni Italia	0,50% (min. 1,50 €)	esente
Obbligazioni Estero	0,50% (min. 3,00 €)	esente
Obbligazioni convertibili Italia	0,50% (min. 1,50 €)	esente
Obbligazioni convertibili Estero	0,50% (min. 3,00 €)	esente
<b>Commissioni intervento valutarie</b>		
Commissioni negoziazione out	0,15%	esente
<b>Altre spese</b>		
Spese ineseguito (Italia ed Estero)	esente	esente

COLLOCAMENTO: le commissioni di collocamento semplice o con assunzione di garanzia per i titoli diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato sono quelle fissate di volta in volta dall'ente o la società emittente e sono indicate nel prospetto relativo al collocamento stesso.

(\*) RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI: per attività di ricezione e trasmissione ordini s'intende la ricezione di una disposizione di compravendita da eseguire per il tramite di altro intermediario autorizzato o direttamente sui mercati regolamentati;

(\*\*) NEGOZIAZIONE CONTO PROPRIO: per attività di negoziazione s'intende la ricezione di una disposizione di compravendita da eseguire in contropartita diretta con il Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.

**DOCUMENTO DI SINTESI (redatto ai sensi del d.lgs. n. 385/93 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003)**

**CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLA CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE STRUMENTI FINANZIARI**

<b>Spese di gestione ed amministrazione (a semestre)</b>			
Titoli di Stato e garantiti dallo Stato	10,00 €	Azioni, diritti, warrants, covered warrants	32,00 €
Obbligazioni diverse da Titoli di Stato e cert. deposito altri Istituti	16,00 €	Dep. risparmio, fondi comuni/sicav, cert. deposito ed obbligazioni del Banco	esente
<b>Altre spese ed oneri</b>			
Estinzione dossier	esente	Produzione ed invio e/c titoli	1,30 €
Operazioni societarie (aumenti capitale, conversioni, ecc..)	5,16 €	Richiesta copie documenti	min. 1,03 € - max. 258,22 €
Imposta di bollo persone fisiche/giuridiche vigente	da normativa	Periodicità addebito imposta di bollo	trimestrale
<b>Pagamento cedole e titoli scaduti o estratti</b>			
Accredito cedole in conto	esente	Accredito titoli scaduti o rimborsati in conto	esente
Regolamento cedole allo sportello (oltre le spese reclamate da terzi)	1% ( min 0,52 € - max 2,58 €)	Regolamento titoli scaduti o rimborsati allo sportello (oltre le spese reclamate da terzi)	0,20% (min 0,52 € - max. 5,16 €)
Valuta rimborso titoli scaduti o estratti	compensata	Valuta accredito dividendi/cedole (diversi da titoli Stato)	data pagamento + 4 giorni lav.
Valuta accredito cedole su titoli di Stato (eccetto se emessi all'estero)	compensata		
<b>Spese trasferimento titoli (solo spese reclamate dal depositario)</b>			
Trasf. titoli quotati in Italia ad altro Istituto (per cod. titolo)	15,00 €	Trasf. titoli non quotati ad altro Istituto (per codice titolo)	10,00 €
Trasf. Titoli esteri – quotati e non - ad altro Istituto (per cod. titolo)	25,00 €	Trasf. ad altro dossier interno al Banco	esente
<b>Voltura codice titolo</b>			
Spese per codice titolo (oltre recupero spese richieste da emittente)	min 25,82 € - max 51,65 €		

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE STRUMENTI FINANZIARI (di seguito sono riportate, in sintesi, le più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il Cliente. Resta fermo il diritto di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea alla stipula. La consegna della copia non impegna alla stipula del contratto)

Art. 12 - Rappresentanza.

2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate al Banco con lettera raccomandata, telegramma o comunicazione scritta consegnata direttamente, e sono opponibili al Banco decorsi tre giorni lavorativi da quello di ricezione della suddetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

3. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza (morte o sopravvenuta incapacità di agire del Cliente) hanno efficacia quando il Banco ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 13 - Cointestazione del rapporto.

2. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata, in deroga all'art. 1726 c. c., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla filiale del Banco presso la quale è acceso il rapporto con lettera raccomandata o con lettera semplice consegnata personalmente e non saranno opponibili al Banco finché non sia trascorso, dalla data di ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi e ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari.

3. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili al Banco finché questo non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 14 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta.

3. L'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo dei cointestatari, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri cointestatari.

Art. 16 - Documentazione delle operazioni eseguite

6. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso al Banco nei termini richiamati dall'art. 1712 c.c. e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione della comunicazione stessa.

Art. 17 - Durata del Contratto

1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; il Banco potrà esercitare analoghe facoltà ai sensi dell'art. 1727 c. c., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceva comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata o lettera semplice consegnata personalmente. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 18 - Modifiche al Contratto

1. In forza di quanto previsto dalle disposizioni vigenti, il Banco ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualsiasi condizione economica o normativa del presente Contratto, senza alcuna eccezione. Le relative comunicazioni saranno validamente effettuate per iscritto dal Banco al Cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.

3. In ogni caso, il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, senza penalità e spese di chiusura e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate; qualora il Cliente non abbia comunicato al Banco il proprio recesso dal Contratto entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

Art. 20 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni di qualsiasi genere del Cliente al Banco connesse alla prestazione dei servizi di investimento di cui al presente Contratto vanno fatte pervenire alla filiale presso cui è stato sottoscritto il presente Contratto.

2. L'invio della documentazione delle operazioni eseguite e di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione del Banco saranno effettuate al Cliente con pieno effetto all'indirizzo o recapito risultante dal presente Contratto o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Art. 21 - Legge applicabile e Foro competente

1. Il presente Contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro ove a sede legale il Banco; è lasciata tuttavia al Banco la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove trovasi la filiale del Banco stesso presso la quale è costituito il rapporto, ad eccezione del caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Cliente. Resta salva la facoltà del Cliente di ricorrere al Conciliatore Bancario, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle forme di cui agli articoli 38, 39 e 40 del D.Lgs 5/2003, sia attraverso l'organismo collegiale denominato "Ombudsman-Giurì Bancario" alle condizioni e secondo le procedure definite nei relativi regolamenti.

Art. 27 - Diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari

1. Quando esistono tra il Banco ed il Cliente più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre filiali, laddove i medesimi presentino saldi negativi, nonostante l'invito del Banco a rimuovere tale situazione, a quest'ultimo, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto od azione, viene riconosciuto il diritto di ritenzione e di conseguente realizzo dei titoli depositati. Conseguentemente il Banco ha il diritto di compensare con il netto ricavo il suo credito e ciò in qualunque momento e senza obbligo di preavviso e/o formalità.

2. Analogamente il Banco procede, come previsto al comma precedente, al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dal Banco.

3. Il Banco non potrà procedere come previsto nei due precedenti commi nel caso in cui i rapporti siano accessi a nome di società fiduciarie e rubricati come polizze di amministrazione fiduciaria con i saldi di ogni altro rapporto intrattenuto dalle stesse società fiduciarie con il Banco.

Art. 31 - Subdeposito dei titoli

1. Anche ai sensi del D.Lgs n. 58/98 e della legge 19/6/86 n. 289 e relative modificazioni il Banco è autorizzato a subdepositare i titoli presso enti che ne permettano la custodia e l'amministrazione accentrata (Banca d'Italia, Monte Titoli S.p.A., altre società di gestione accentrata); detti organismi a loro volta per particolari esigenze possono affidarne la materiale custodia a terzi.

2. In relazione ai titoli subdepositati presso Monte Titoli S.p.A., il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri clienti ovvero chiedere consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati tramite il Banco depositario-aderente e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi della Monte Titoli S.p.A. riprodotte per estratto nell'allegato unito al presente Contratto.

3. Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare detto allegato che costituisce parte integrante del presente Contratto.

4. Qualora i titoli vengano depositati presso altri enti e presentino caratteristiche di fungibilità ovvero sia altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - il Banco è anche autorizzato a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi. In tal caso il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

5. Resta comunque inteso che relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, il Banco rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto.

## FAC-SIMILE DEL QUESTIONARIO DI PROFILATURA DELLA CLIENTELA

1) Persone Fisiche

DOMANDA

Considerando i suoi obiettivi di investimento, quali sono le sue preferenze in relazione all'investimento dei suoi risparmi?

o non rispondo

o preferisco investimenti a basso grado di rischio/rendimento tali da conservare i miei risparmi, accontentandomi di un incremento che mi protegga dall'inflazione o preferisco selezionare un mix prudente di investimenti tale da rivalutare i miei risparmi esponendo il capitale ad oscillazioni molto limitate

o preferisco selezionare un mix bilanciato di investimenti tale da rivalutare sensibilmente i miei risparmi nel medio lungo/periodo, anche sopportando delle perdite

o preferisco selezionare un mix aggressivo di strumenti finanziari tale da rivalutare il piu' possibile i miei risparmi, anche al prezzo di sopportare forti perdite

DOMANDA

Qual e' il suo livello di istruzione?

o non rispondo

o licenza elementare

o diploma di scuola media inferiore

o diploma di scuola media superiore

o laurea

DOMANDA 3

Ha mai lavorato nel settore bancario, finanziario, assicurativo?

- o non rispondo
- o no mai
- o si l'ho svolto in precedenza
- o si e' il mio attuale campo di attivita'

DOMANDA 4

Quali strumenti finanziari conosce?

- o non rispondo
- o solo strumenti di c/c e di liquidita'
- o titoli di stato ed equiparati e fondi comuni obbligazionari (Area Euro)
- o obbligazioni corporate (Area Euro o Divisa Out eccetto Paesi Emergenti) e fondi comuni bilanciati
- o obbligazioni Paesi Emergenti, azioni e fondi comuni azionari
- o warrant, opzioni, derivati

DOMANDA 5

Negli ultimi 2 anni ha effettuato operazioni su azioni, derivati o comunque su strumenti finanziari ad alto rischio?

- o non rispondo
- o si
- o no

DOMANDA 6

Qual e' la sua eta'?

- o 18-30 anni
- o 31-40 anni
- o 41-50 anni
- o 51-65 anni
- o oltre i 65 anni

DOMANDA 7

Qual e' l'orizzonte temporale dei suoi investimenti ?

- o non rispondo
- o fino a due anni
- o da 2 a 5 anni
- o da 5 a 10 anni
- o oltre 10 anni

DOMANDA 8

Il suo patrimonio complessivo ha una consistenza di:

- o non rispondo
- o fino a 100.000 euro
- o tra 100.000 e 500.000 di euro
- o tra 500.000 e 1.000.000 di euro
- o oltre 1.000.000 di euro

DOMANDA 9

Il suo reddito al netto degli impegni finanziari mensili ricorrenti (es. rate mutui, canoni leasing, affitto, acquisti rateali) e' tale da

- o non rispondo
- o mantenere l'attuale tenore di vita, mediante i redditi derivanti dal risparmio investito
- o mantenere l'attuale tenore di vita ma senza incrementare il suo patrimonio
- o garantirle una costante capacita' di risparmio

DOMANDA 10

il suo reddito annuo deriva prevalentemente da

- o non rispondo
- o reddito dipendente
- o reddito da lavoro autonomo
- o reddito d'impresa
- o rendita

Rifiuto di dare le informazioni

FAC-SIMILE DEL QUESTIONARIO DI PROFILATURA DELLA CLIENTELA

1) Cointestazioni

DOMANDA 1

Considerando i vostri obiettivi di investimento, quali sono le vostre preferenze in relazione all'investimento dei vostri risparmi? (\*\*)

- o non rispondiamo
- o preferisco investimenti a basso grado di rischio/rendimento tali da conservare i miei risparmi, accontentandomi di un incremento che mi protegga dall'inflazione
- o preferisco selezionare un mix prudente di investimenti tale da rivalutare i miei risparmi esponendo il capitale ad oscillazioni molto limitate
- o preferisco selezionare un mix bilanciato di investimenti tale da rivalutare sensibilmente i miei risparmi nel medio lungo/periodo, anche sopportando delle perdite
- o preferisco selezionare un mix aggressivo di strumenti finanziari tale da rivalutare il piu' possibile i miei risparmi, anche al prezzo di sopportare forti perdite

DOMANDA 2

Con quale frequenza mediante seguite argomenti di tipo economico - finanziari?

- o non rispondiamo
- o mai
- o saltuariamente
- o settimanalmente
- o quotidianamente

DOMANDA 3

Quali strumenti finanziari sono di vostra conoscenza?

- o non rispondiamo
- o solo strumenti di c/c e di liquidita'
- o risposta 1) + titoli di stato ed equiparati e fondi comuni obbligazionari (Area Euro)
- o risposta 2) + obbligazioni corporate (Area Euro o Divisa Out eccetto Paesi Emergenti) e fondi comuni bilanciati
- o risposta 3) + obbligazioni Paesi Emergenti, azioni e fondi comuni azionari
- o risposta 4) + warrant, opzioni, derivati

DOMANDA 4

Negli ultimi 2 anni ha effettuato operazioni su azioni, derivati o comunque su strumenti finanziari ad alto rischio?

- o non rispondiamo
- o no
- o si

DOMANDA 5

Qual e' l'orizzonte temporale dei vostri investimenti ? (\*\*)

- o non rispondiamo
- o fino a due anni
- o da 2 a 5 anni
- o da 5 a 10 anni
- o oltre 10 anni

DOMANDA 6

Il vostro patrimonio complessivo ha una consistenza di: (\*\*)

- o non rispondiamo
- o fino a 100.000 euro
- o tra 100.000 e 500.000 di euro
- o tra 500.000 e 1.000.000 di euro
- o oltre 1.000.000 di euro

DOMANDA 7

Il vostro reddito complessivo al netto degli impegni finanziari mensili ricorrenti (es. rate mutui, canoni leasing, affitto, acquisti rateali) e' tale da: (\*\*)

- o non rispondiamo
- o mantenere l'attuale tenore di vita, mediante i redditi derivanti dal risparmio investito
- o mantenere l'attuale tenore di vita ma senza incrementare il suo patrimonio
- o garantirle una costante capacita' di risparmio

DOMANDA 8

Il Vs. reddito annuo deriva prevalentemente da:

- o non rispondiamo
  - o reddito da lavoro dipendente/pensione
  - o reddito da lavoro autonomo
  - o reddito d'impresa
  - o rendita
  - o reddito di lavoro dipendente/pensione e lavoro autonomo/impresa
  - o reddito di lavoro dipendente/pensione e rendita
  - o reddito di lavoro dipendente/pensione - lavoro autonomo/impresa - rendita
  - o reddito di lavoro autonomo e reddito d'impresa
  - o reddito di lavoro autonomo e rendita
- Rifiuto di dare le informazioni

FAC-SIMILE DEL QUESTIONARIO DI PROFILATURA DELLA CLIENTELA

1) Società

DOMANDA 1

Considerando gli obiettivi d'investimento, quali sono le preferenze dell'azienda in relazione all'investimento in strumenti finanziari della propria liquidita'? (\*\*)

- o non rispondo
- o preferenza per investimenti a basso grado di rischio/rendimento tali da conservare l'ammontare investito con un moderato incremento che protegga il capitale dall'inflazione
- o preferenza per un mix prudente di investimenti tale da rivalutare l'ammontare investito esponendo il capitale ad oscillazioni molto limitate
- o preferenza per un mix bilanciato di investimenti tale da rivalutare sensibilmente il capitale investito nel medio lungo/periodo, anche sopportando delle perdite
- o preferenza per un mix aggressivo di strumenti finanziari tale da rivalutare il piu' possibile il capitale investito, anche al prezzo di sopportare forti perdite

DOMANDA 2

E' presente in azienda una struttura appositamente dedicata alla gestione della Tesoreria Aziendale ?

- o non rispondo

- o no
- o si

**DOMANDA 3**

Qual e' l'ammontare del fatturato annuo aziendale?

- o non rispondo
- o inferiore a 1.000.000 euro (small business)
- o fra 1.000.000 e 10.000.000 euro (Piccole e Medie Imprese)
- o oltre 10.000.000 euro (Impresa Corporate)

**DOMANDA 4**

Quali strumenti finanziari l'azienda conosce?

- o non rispondo
- o solo strumenti di c/c e di liquidita'
- o risposta 1) + titoli di stato, altri strumenti obbligazionari equiparati e fondi comuni obbligazionari (Euro)
- o risposta 2) + obbligazioni corporate in Euro o Divisa Out, altri strumenti obbligazionari in divisa out (eccetto Paesi Emergenti) e fondi comuni bilanciati
- o risposta 3) + obbligazioni Paesi Emergenti, azioni e fondi comuni azionari
- o risposta 4) + warrant, opzioni, derivati

**DOMANDA 5**

Negli ultimi 2 anni ha effettuato operazioni su azioni, derivati o comunque su strumenti finanziari ad alto rischio?

- o non rispondo
- o no
- o si

**DOMANDA 6**

Qual e' l'orizzonte temporale degli investimenti dell'azienda in strumenti finanziari ? (\*\*)

- o non rispondo
- o fino a 2 anni
- o da 2 a 5 anni
- o da 5 a 10 anni
- o oltre 10 anni

**DOMANDA 7**

Qual e' il rapporto percentuale che esprime il grado di capitalizzazione dell'azienda? (capitale proprio/capitale di terzi)

- o non rispondo
- o inferiore al 40%
- o fra 40% e 60%
- o fra 61% l'80%
- o fra 81% e 100%
- o oltre il 100%

**DOMANDA 8**

L'utile netto aziendale e' sufficiente ad assicurare un flusso di autofinanziamento tale da sostenere la crescita aziendale? (\*\*)

- o non rispondo
  - o no, e' insufficiente;
  - o si, e' sufficiente
- Rifiuto di dare le informazioni

**SCHEMA "INFORMAZIONI SOCIO – DEMOGRAFICHE"**

- 1) N° percettori di reddito nel nucleo familiare;
- 2) N° componenti del nucleo familiare;
- 3) Grado di istruzione (il più elevato, se cointestazione);
- 4) Professione svolta (o ultima professione svolta prima della pensione);  
(la più qualificata, se cointestazione)
- 5) Pensionato (SI/NO);  
(SI se almeno uno dei contestatari è pensionato);
- 6) Settore di attività (la più qualificata se cointestazione);
- 7) N° case di proprietà

Data documento 28 maggio 2009